La “Riforma Orlando” (legge 23 giugno 2017, n. 103): le novità nel processo penale

A.G.A.T.
Tribunale di Torino
12 dicembre 2017

Struttura dell'intervento

✓ Caratteri generali della riforma

① L'incapacità dell'imputato

② Le indagini preliminari

③ L'udienza preliminare

④ I procedimenti speciali

⑤ La delega in tema di intercettazioni

Profili generali

Legge 23 giugno 2017, n. 103 *(vig. 3.8.2017)*

recante "*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario*"

Sul versante processuale (art. 1, cc. 21-84):

① **accelerazione e contingentamento dei tempi**

② **razionalizzazione e snellimento**

③ **rimedio a criticità e/o lacune**

Principale difetto ➔ Mancanza di organicità

L'incapacità dell'imputato/1

Il nodo dei c.d. "eterni giudicabili"

(Corte Cost. n. 45/2015)

① Introduzione di una nuova ipotesi di sentenza di non luogo/non doversi procedere per incapacità irreversibile di partecipare coscientemente al processo **(art. 72-bis *"Definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato"*)**

L'incapacità dell'imputato/2

② Limitazione della disciplina dell'art. 71 c.p.p. ("*Sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato*") ai casi di reversibilità dell'incapacità

③ Introduzione di una nuova ipotesi di ri-esercizio dell'azione penale in caso di sopravvenuta scomparsa dello stato di incapacità **(art. 345, c. 2-*bis* c.p.p.)**

Le indagini preliminari/1

a. Termine per promuovere l'incidente probatorio

In caso di accertamenti tecnici non ripetibili disposti dal p.m. e di riserva di incidente probatorio da parte dell'indagato (c. 4), la stessa "*perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro il termine di dieci giorni dalla formulazione della riserva stessa* " **(art. 360, c. 4-bis, c.p.p.)**

Le indagini preliminari/2

b. Durata della fase investigativa

Si sancisce l'obbligo per il pubblico ministero di:

- chiedere l'archiviazione
- o di esercitare l'azione penale,

in ogni caso, **entro tre mesi** dalla scadenza del termine massimo di durata della indagini e, comunque, dalla scadenza dei termini di cui all'art. 415-bis c.p.p.;

Le indagini preliminari/3

art. 407 c.p.p. ("*Termini di durata massima delle indagini preliminari*")

c. 3-*bis*. In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la corte di appello può prorogare, con decreto motivato, il termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è di quindici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà immediata comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.

Le indagini preliminari/4

c. Avocazione per mancato esercizio dell'azione penale

Il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione **nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3-bis**, **dispone**, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari **(art. 412, c. 1, c.p.p.)**.

Le indagini preliminari/5

3 questioni:

1) **Significato di «*termine massimo delle indagini*»?** ➔ **18/24 mesi**, cfr. circolare Procura di Torino del 3.8.2017

2) **Applicabilità immediata?** ➔ **no, solo ai procedimenti iscritti in data successiva al 3.8.2017**, cfr. art. 1, c. 36, recante la disciplina transitoria

3) **Obbligatorietà effettiva dell'avocazione?** ➔ **problema dei flussi informativi** – cfr. circolare Procura di Torino del 3.8.2017

Le indagini preliminari/6

d. Procedimento di archiviazione

① **Allungamento dei termini per presentare opposizione:**

- **Art. 408, c. 3**: da 10 a 20 giorni;
- **Art. 408, c. 3-bis**: da 20 a 30 giorni;
- **Art. 408, c. 3-bis**: aggiunto il reato di furto in abitazione (art. 624-*bis* c.p.) - **circolare Procura Torino del 4.8.2017**;

n.b. non modificato il termine di 10 giorni di cui all'art. 411, c. 1-*bis*, c.p.p. (particolare tenuità del fatto)

Le indagini preliminari/7

② **Accelerazione dei tempi per la decisione del G.I.P.:**

- Termine di tre mesi per fissazione dell'udienza camerale (art. 409, c. 2, c.p.p.);
- Termine di tre mesi per "provvedere sulle richieste" (art. 409, c. 4, c.p.p.);

Le indagini preliminari/8

③ **Scomparsa dell'art. 409, c. 6, c.p.p.** – ricorso per Cassazione - e **introduzione dell'art. 410-*bis* c.p.p.** ("*Nullità del provvedimento di archiviazione*"):

- **Decreto di archiviazione nullo se emesso (c. 1)**:

A. in mancanza dell'avviso di cui ai cc. 2 e 3-*bis* dell'art. 408 c.p.p.;
B. prima della scadenza del termine di cui ai cc. 3 e 3-bis dell'art. 408 c.p.p.;
C. in mancanza di pronuncia sulla ammissibilità dell'opposizione;

- **Ordinanza di archiviazione nulla se emessa (c. 2)**:

A. nei casi previsti dall'art. 127, c. 5, c.p.p.;

- **Reclamo innanzi al Tribunale in composizione monocratica (c. 3):**

A. entro 15 gg dalla conoscenza del provvedimento;
B. il tribunale decide con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate;
C. possibilità di memorie non oltre il 5° giorno precedente.

L'udienza preliminare/1

Modifiche all'art. 428 c.p.p.
("*Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere*")

① La sentenza è impugnabile dalle parti – anche p.m. - **in appello** (e non più in Cassazione, cfr. legge 20 febbraio 2006, n. 46, c.d. "*Legge Pecorella*")

L'udienza preliminare/2

② **Nuova procedura prevista all'art. 428, c. 3:**

- la corte di appello decide con rito camerale partecipato;
- in caso di appello vittorioso del p.m.:
  A. o dispone con decreto il giudizio formando il fascicolo dibattimentale;
  B. o emette sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato;
- in caso di appello vittorioso dell'imputato, pronuncia il non luogo a procedere con formula a lui più favorevole;
- ricorso in cassazione solo nei casi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p.

Il rito abbreviato/1

Ben n. 8 interpolazioni
sul rito speciale *"allo stato degli atti"*
disciplinato dagli artt. 438 ss. c.p.p. ➔
enantiosema?

① Regolazione del rapporto tra indagini difensive *"a sorpresa"* e giudizio abbreviato ➔ il p.m. può richiedere un termine non superiore a 60 gg. per lo svolgimento di indagini suppletive **(art. 438, c. 4, c.p.p.)**

Il rito abbreviato/2

② Possibilità di presentare istanza di abbreviato "condizionato" e, <u>in via subordinata in caso di rigetto</u>, istanza di abbreviato "secco" e/o di patteggiamento **(art. 438, c. 5-bis, c.p.p.)**

③ <u>Sanatoria delle nullità</u> "*sempre che non siano assolute*" e <u>non rilevabilità delle inutilizzabilità</u> "*salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio*" **– recepimento approdo SS.UU. 21.6.2000, Tammaro - (art. 438, c. 6-*bis*, c.p.p.)**

<u>esempio pratico</u>

Il rito abbreviato/3

④ Preclusione di ogni questione sulla competenza territoriale – **parziale superamento approdo SS.UU. 29.3.2012, Forcelli** - **(art. 438, c. 6-*bis*, c.p.p.)**

⑤ Modifica del regime di premialità del rito ➔ pena diminuita della metà se si procede per contravvenzione **(art. 442, c. 2, c.p.p.)**

Il rito abbreviato/4

⑥ Estensione della sanatoria anche ai casi di conversione in abbreviato di altri riti:

- **art. 452, c. 2, c.p.p.** – rito direttissimo;
- **art. 458, c. 1, c.p.p.** – rito immediato (* con possibilità espressa, tuttavia, di eccepire l'incompetenza per territorio);
- **art. 464, c. 1, c.p.p.** – rito per decreto

Patteggiamento/1

① Previsione di una più agile procedura di correzione dei vizi non essenziali della sentenza – *specie e quantità della pena per errore di determinazione o di computo* – **(art. 130, c. 1-*bis*, c.p.p.)**

② Limitazione dei casi di ricorso per cassazione **(art. 448, c. 2-*bis*, c.p.p.):**

A. Vizi della volontà;
B. Difetto di correlazione tra richiesta e sentenza;
C. Erronea qualificazione del fatto;
D. Illegalità della pena

Intercettazioni/1

art. 1, cc. 82-84 ➔ delega in materia di intercettazioni ➔ principi e criteri direttivi:

a) **Riservatezza delle comunicazioni**, in particolare di quelle:
- **inutilizzabili;**
- **contenenti dati sensibili e irrilevanti**;

In che modo?

➔ disposta la creazione di apposito archivio riservato «*con facoltà di esame e ascolto ma non di copia*» da parte delle difese;

➔ previsto avvio della procedura *ex* art. 268, cc. 6 e 7, c.p.p. comunque prima di richiesta di giudizio immediato / notifica dell'avviso *ex* art. 415-bis c.p.p.

➔ divieto di trascrizione anche sommaria;

- cfr. circolare Procura di Torino dell'11.2.2016 -

Intercettazioni/2

b) **Previsione di delitto** (con pena non superiore a 4 anni) per «*diffusione di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni, anche telefoniche, svolte in sua presenza ed effettuate fraudolentemente*»**;**

c) **Principi C.E.D.U. (art. 8);**

d) **Semplificazione per delitti contro P.A.;**

e) Disciplina dell'utilizzo di **captatori informatici (c.d. *trojan*) – SS.UU. 28 aprile 2016, Scurato – ;**

Intercettazioni/3

Approvato in data 2.11.2017 schema di decreto legislativo dal C.d.M.

1) **divieto di trascrizione** anche sommaria delle comunicazioni inutilizzabili nonché irrilevanti e contenenti dati sensibili;
2) **superamento del modello incentrato sull'udienza stralcio** (artt 268, cc. 6 e 7);
3) **obbligo in capo al P.M.** di istituzione di un **apposito archivio riservato**, nel quale confluiscono sin dalla fase delle indagini preliminari le conversazioni sub 1);
4) **indicazione** nelle richieste cautelari **dei soli «*brani essenziali*»**

Intercettazioni/4

5) **utilizzo dei captatori informatici (c.d. *trojan horse*)**, condizioni:
   - individuazione di limiti di tempo e spazio;
   - attivazione da remoto su direttiva del P.M.;
   - disattivazione nel domicilio, a meno che:
     - **attività criminosa in corso**;
     - **reati di mafia e terrorismo** (art. 51, cc. 3-*bis* e 3-*quater* c.p.p.);

6) **introduzione** del **delitto di «*diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente*»**, punito con la reclusione fino a 4 anni.

Grazie

Dott. Mario Bendoni
Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Torino
mario.bendoni@giustizia.it